

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Lucio Stenio de Benedictis	Presidente
- Avv. Donato Di Campi	Cons. Segretario
- Avv. Federico Squartecchia	Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli	Consigliere
- Avv. Roberta Colitti	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Elena Di Bartolomeo	Consigliere
- Avv. Massimo Di Michele	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Alba Febbo	Consigliere
- Avv. Filomena Mancinelli	Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri	Consigliere
- Avv. Alessandro Migliorati	Consigliere
- Avv. Giovanni Stramenga	Consigliere
- Avv. Ernesto Torino.-Rodriguez	Consigliere

o o o

L'anno **2011**, il giorno **7** del mese di **luglio**, alle ore **16,15**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons. Colitti, Cappuccilli, Migliorati e Stramenga, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
 - 2) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO
ORE 16.00
 - 3) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 24/10 (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)
ORE 17.30
 - 4) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 6/11 (RELATORE AVV. MANCINELLI)
 - 5) COMUNICAZIONI PRESIDENTE
 - 6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
 - 7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI-RICHIESTE ACCREDITAMENTO- RICONOSCIMENTO CREDITI
 - 8) PRATICA PRESSO CAMERA D CONCILIAZIONE FORENSE
 - 9) DEDUZIONI 29.6.11 AVV. *
 - 10) COMUNICAZIONE 29.6.11 AVV. *
 - 11) COMUNICAZIONE 27.6.11 AVV. *
 - 12) RICHIESTA 23.6.11 AVV. *
 - 13) RICHIESTA OUA PAGAMENTO CONTRIBUTTO ANNO 2011
 - 14) QUESTIONI PRATICA
 - 15) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

N. 63/10 RELATORE AVV. DI SILVESTRE	SCADENZA 14.7.11
N. 3/11 RELATORE AVV. SQUARTECCHIA	SCADENZA 12.7.11
N. 9/11 RELATORE AVV. SQUARTECCHIA	SCADENZA 14.7.11
N. 26/11 RELATORE AVV. COLITTI	SCADENZA 14.7.11
N. 27/11 RELATORE AVV. MANCINELLI	SCADENZA 17.7.11
 - 16) CIRCOLARE C.N.F. SU FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE AVV. COLITTI)
 - 17) RICHIESTA 6.6.11 AVV. * (RELATORE AVV. COLITTI)
 - 18) RATIFICA VERBALE O.D.M.
ORE 19.15
 - 19) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 9/10 (RELATORE AVV. COLITTI)
 - 20) VARIE ED EVENTUALI
- Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa via fax a tutti i Consiglieri
- Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
- 1) **LETTURA E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE**
- Letto il verbale della seduta precedente (29.6.11), il Consiglio l'approva.

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all'o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di convocazione.

Gli argomenti all'o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell'ordine seguente.

3) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 24/10 (RELATORE AVV. DI SILVESTRE)

Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell'avv. *, come da separato verbale.

-Alle ore 16,30 viene sospesa la seduta del Consiglio-

-Alle ore 16,45 entrano i cons. Colitti, Cappuccilli e Migliorati e si riprende la seduta del Consiglio-

2) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati il dott. *

Il Consiglio, letta l'istanza 29 giugno 2011 del dott. *, ritenuto che è necessario acquisire ulteriore documentazione prima di decidere sulla stessa, delibera di invitare il dott. * a depositare entro il 22 luglio 2011 il certificato di laurea con l'indicazione di tutti gli esami sostenuti e la durata del corso di laurea

b) richiesta di iscrizione della dott. * (relatori Commissione Pratica)

Il Consiglio,

- esaminata l'istanza della dott.ssa *, depositata in segreteria il 30 maggio 2011, per l'iscrizione nel registro dei praticanti di questo Ordine Forense e la documentazione ad essa allegata;
- sentita la relazione dei componenti della Commissione pratica all'esito del colloquio avuto con l'istante in ossequio alla delibera assunta nella seduta del 28/06/2011;
- visto il parere del CNF n. 30 del 9 luglio 2008 e considerata la decisione del CNF n. 35/06;
- ritenuto che il titolo di studio è considerato dal diritto comunitario sia come attestato di un percorso formativo in sè sia come titolo abilitante all'esercizio di determinate attività professionali regolamentate e che la laurea in giurisprudenza acquisita all'estero può assumere rilievo accademico-formativo, per la prosecuzione degli studi e a scopo concorsuale, oppure come titolo per l'accesso alla professione forense;
- ritenuto che ai fini accademici e formativi la legge 11 luglio 2002 n. 148, all'art. 2 prevede che nell'ordinamento italiano i singoli Atenei provvedano sulle domande di riconoscimento;
- considerato che, invece, se la cittadina comunitaria intende avvalersi del diploma di laurea per essere iscritta nel registro dei praticanti avvocati, spettano al Consiglio dell'Ordine competente per territorio le relative valutazioni, consistenti nella verifica delle conoscenze attestata dal diploma rilasciato da uno Stato membro e delle qualifiche o esperienza professionale ottenute in quest'ultimo, nonché l'esperienza maturata nello Stato membro in cui la candidata chiede di essere iscritta, tali da soddisfare, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all'attività forense (in tal senso Corte di Giustizia 13 novembre 2003, nella causa C-313/01 Morgenbesser; Cass. SS.UU. 19 aprile 2004, n. 7373);
- considerato che le valutazioni non riguardano il semplice riconoscimento dei titoli accademici e quindi la sola equivalenza del diploma che, invece, va esaminato nell'ambito della valutazione dell'insieme della formazione accademica e professionale dell'istante;
- ritenuto che la procedura di valutazione della equivalenza tra il diploma straniero e quello nazionale deve effettuarsi in considerazione del livello della conoscenza e delle qualifiche attestata del diploma straniero, sulla base della natura e della durata degli studi e della formazione pratica;
- considerato che se l'esame comparativo dei diplomi dovesse evidenziare una corrispondenza parziale delle conoscenze e qualifiche occorrerebbe valutare se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante nel contesto di un ciclo di studi o di un'esperienza pratica possano essere sufficienti ad integrare le conoscenze mancanti;
- considerato che dalla documentazione depositata dalla dott.ssa * risulta che il corso di studi frequentato in Romania ha durata quadriennale, mentre il corso di studi in giurisprudenza in Italia ha durata quinquennale, cosicché il riconoscimento della equivalenza del diploma di laurea prodotto dall'istante comporterebbe un'evidente disparità di trattamento con qualsiasi laureato in Italia;
- considerato che nel piano di studi seguito dalla dott.ssa * non è compresa alcuna materia che riguardi l'ordinamento giuridico processuale e sostanziale italiano, neppure sotto il profilo comparatistico;
- considerato che ai fini dell'esercizio della pratica professionale è imprescindibile la conoscenza almeno generica del sistema di diritto sostanziale e processuale italiano, tanto più che l'ordinamento professionale prevede (art. 8 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578) che i praticanti avvocati possono essere ammessi, dopo un anno dall'iscrizione nel registro, ad esercitare il patrocinio davanti ai Tribunali del distretto nel quale è compreso l'Ordine che ha la tenuta del Registro;
- considerato, infine, che le conoscenze attestata nel diploma rumeno non sono integrate in alcun modo da qualifiche e/o esperienze professionali ottenute nello Stato d'origine e nello Stato italiano,

delibera

di rigettare la richiesta della dott.ssa * di iscrizione nel registro dei praticanti di questo Ordine Forense.

- c) cancellare dal Registro Praticanti la dott. De Pamphilis Roberta su domanda del 6.7.11
- d) rilasciare il certificato di compiuta pratica alla Dott. Pacione Janira
- e) Il Consiglio, esaminata la richiesta del 4.5.11 della dott.ssa Catenaro Annamaria di rilascio certificato compiuta pratica; considerato che la dott. Catenaro ha frequentato la Scuola delle specializzazioni per le professioni Legali presso l'Università di Urbino per il periodo di due anni e la Scuola di Formazione Professionale Forense della Fondazione Forum Aterni per il periodo di sei mesi; ritenuto che la frequenza della Scuola di Specializzazione si può ritenere equivalente alla frequenza della Scuola di Formazione professionale della Fondazione F.A.; considerato l'esito positivo del colloquio di verifica del quarto semestre di pratica, delibera il rilascio del certificato di compiuta pratica alla dott. Catenaro Annamaria.

-Alle ore 17,30 esce il cons. Di Silvestre ed entra il cons. Stramenga-

4) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 6/11 (RELATORE AVV. MANCINELLI)

Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell'avv. *, come da separato verbale.

-Alle ore 17,43 rientra il cons. Di Silvestre-

5) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente rende noto che è pervenuta dal prof. Avv. Filippo Lubrano copia dello Statuto riguardante la costituzione a L'Aquila del Comitato "Solidarietà fra gli Avvocati – Onlus" e richiesta di adesione dell'Ordine. Il Consiglio, preso atto, conferma la propria adesione al comitato "Solidarietà fra gli avvocati – Onlus" e manda alla segreteria per la comunicazione al prof. Lubrano.

b- Il Presidente rende noto che è pervenuta dallo Studio legale * richiesta di inoltro agli iscritti della comunicazione allegata.

Il Consiglio, preso atto della comunicazione, delibera di non dar corso alla stessa.

6) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

- Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) pervenuta in data 18.05.2011 e la documentazione fornita a corredo in data 01.07.2011, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, rilevato che l'istante non ha allegato la documentazione richiesta al fine di valutare la fondatezza dell'istanza; visto l'art. 79 3° comma e 123 DPR 115/2002, dichiara la stessa inammissibile.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 14.06.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di Pace di Pianella, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

-Alle ore 17,50 escono i cons. Manieri e Stramenga-

- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 21.06.2011 e la documentazione fornita a corredo in data 29.06.2011, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un ulteriore termine di 20 giorni per fornire elementi di valutazione in ordine al reddito dichiarato, atteso che il canone annuo versato su base annua è superiore ai limiti di reddito per l'ammissione, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27.06.2011 e la documentazione fornita a corredo in data 04.07.2011, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero del credito da proporre nei confronti della ditta * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 28.06.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, delibera di concedere un termine di 20 giorni per fornire copia rigorosa (Cass. 16.11.2005 n. 8103) della diminuzione del reddito, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29.06.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in data 29.06.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, delibera di concedere un termine di 10 giorni per integrare con il titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 79 DPR 30.05.02 n. 115, T.U..

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30.06.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni conseguente a condanna penale per mancato pagamento dell'assegno di mantenimento da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30.06.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione personale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30.06.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale con addebito al coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

*Il Consiglio, inoltre, preso atto che sulla carta intestata dell'avv. *, che assiste la richiedente, risulta "criminologo-criminalista-dottore in scienze forensi", dà mandato al cons. segretario di chiedere allo stesso avv. * precisazioni in ordine alle suddette qualifiche*

- Il Consiglio, esaminate l'istanza dei sig.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) depositata in data 30.06.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di intimazione di sfratto per morosità promosso dai sigg.ri ** dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01.07.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni promosso da * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05.07.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05.07.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per recupero arretrati assegno di mantenimento per i figli minori da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05.07.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per decreto ingiuntivo da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) pervenuta in data 04.07.2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05.07..2011 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Migliorati, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per revisione assegno di mantenimento da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 27.06.2011 e la documentazione fornita a corredo 05.07.2011, udita la relazione del Cons. Cappuccilli, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per restituzione somme di denaro date in prestito da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

-Alle ore 17.55 rientrano i Cons.ri Manieri e Stramenga-

7) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI – RICONOSCIMENTO CREDITI – RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO

A) ESONERI

Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:

di dispensare dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:

- l'avv. * totalmente sino al compimento dell'anno di vita della figlia, ossia alla data del 14.6.2012 e parzialmente nella misura del 50% sino al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all'esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza;
- l'avv. * totalmente sino al compimento dell'anno di vita della figlia, ossia alla data del 21.12.2011 e parzialmente nella misura del 50% sino al 21.12.2013;
- l'avv. * parzialmente nella misura del 50% sino al compimento del terzo anno di vita del figlio, ossia al 24.03.2013; e il ricalcolo dei crediti per gli anni 2011-2013.

B) RICONOSCIMENTO CREDITI

- Letta la richiesta 22.6.11 dell'avv. * di riconoscimento crediti per la partecipazione all'evento formativo del 9.4.2011 su "Il principio di laicità dello Stato. Commento alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sulla presenza del crocifisso nelle aule pubbliche", il COA delibera di rinviare la trattazione ad altra seduta e delega l'avv. Colitti agli accertamenti del caso, nonché di riferire ad una prossima seduta.
- Letta ed esaminata la richiesta dell'avv. * di imputazione dei crediti conseguiti il 27.06.2011 al triennio 2008-2010, il COA delibera di accogliere l'istanza.
- Letta ed esaminata la richiesta dell'avv. * di proroga del termine sino al 31.12.2011 per il conseguimento dei crediti per l'anno 2010, il COA delibera di accogliere l'istanza.
- Letta ed esaminata l'istanza ed i documenti allegati, preso atto dell'attestazione dell'avv. Serafini, il COA prende atto che l'avv. * ha conseguito n. 4 crediti formativi nell'evento indicato.

C) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO

- Letta ed esaminata la richiesta dell'Associazione Federproprietà di accreditamento dell'evento di aggiornamento professionale su "Il regime della solidarietà delle obbligazioni condominiali e la normativa sulla mediazione obbligatoria" che si terrà a Pescara il 22.7.2011, il COA delibera di attribuire n. 4 crediti formativi e di caricare l'evento sul sistema RICONOSCO.
- Letta la richiesta dell'avv. Pagano Nazario di accreditamento dell'evento che si terrà a Pescara il 22 e 23.7.2011, il COA delibera di attribuire all'evento n. 6 crediti formativi, di cui 2 alla prima sessione, 3 alla seconda sessione e n.2 alla terza, nonché di caricare l'evento sul sistema RICONOSCO.
Preso atto della delibera in data 1.7.2010 di accreditamento del corso MCM Conciliare, considerato che il corso tenuto da MCM Conciliare in data 5 gennaio 2011 in 10 ore ha riguardato esclusivamente l'integrazione della preparazione dei mediatori che avevano ottenuto il titolo di mediatore in corsi di n. 40 ore, il COA chiarisce che al corso autonomo di n.10 ore tenuto in data 5.1.2011 sono attribuiti n.10 crediti formativi.

-Alle ore 18.00 si allontanano gli avv.ti Squartecchia e Stramenga-

8) PRATICA PRESSO CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE

Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione dell'argomento ad altra seduta.

9) DEDUZIONI 29.6.11 AVV. *

Il Consiglio,

- esaminate le deduzioni dell'avv. * del 29 giugno 2011 in ordine all'esposto n. 35/11 ed alla delibera di questo COA del 16 giugno 2011 di rigetto della domanda di cancellazione dall'Albo;
- rilevato che la decisione assunta con delibera 16.6.2011 risulta conforme al dettato normativo (R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 art. 37 comma 7);
- rilevato, altresì, che per giurisprudenza costante (C.N.F. n. 251 del 29.11.2001, Cass. SS. UU. N. 15406 del 15.10.2003) la norma applicata, nel vietare la pronuncia di cancellazione in pendenza di procedimento penale, non distingue l'ipotesi in cui la richiesta di cancellazione provenga dall'avvocato stesso, che dunque non può sottrarsi al divieto emergente dal dettato normativo volto a tutelare la credibilità ed il prestigio dell'ordine forense, potenzialmente leso dalla condotta del professionista;

delibera

di confermare il provvedimento adottato in data 16.6.2011 di rigetto dell'istanza di cancellazione dall'albo degli avvocati di Pescara depositata il 14.6.2011.

Manda alla segreteria per la notifica del provvedimento di rigetto dell'istanza di cancellazione del 16 giugno 2011 e del provvedimento odierno di rigetto dell'istanza di riesame all'Avv. * ed al PM presso la Corte d'Appello ed il Tribunale, con avviso a tutti i destinatari della notifica che avverso entrambi i provvedimenti è possibile l'impugnazione al Consiglio Nazionale Forense nel termine di gg. 15 dalla notifica, ai sensi dell'art. 37 R.D.L 27.11.1933 N. 1578.

-Alle ore 18.10 rientrano e partecipano alla seduta i cons. Squartecchia e Stramenga-

10) COMUNICAZIONE 29.6.11 AVV. *

L'avv. * ha avanzato delle proposte per un migliore funzionamento del Tribunale di Pescara, il COA prende atto.

-Alle ore 18.15 si allontana l'avv. Febbo-

11) COMUNICAZIONE 27.6.11 AVV. *

L'avv. * richiede intervento dell'Ordine presso il Presidente del Tribunale di Pescara; il COA letta ed esaminata la nota 27.6.2011 inviata dall'avv. *; ritenuto che quanto esposto non consente al COA di assumere iniziative, delibera il non luogo a provvedere mandando alla segreteria per la comunicazione all'avv. *.

-Alle ore 18.20 rientra l'avv. Febbo-

12) RICHIESTA 23.6.11 AVV. *

L'avv. * richiede alla Cassa indennizzo, come previsto dalla delibera del 17.12.2010 del Comitato dei Delegati della Cassa Forense.

Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione dell'argomento ad altra seduta.

13) RICHIESTA OUA PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2011

Il Consiglio, delibera di rinviare la trattazione dell'argomento.

14) QUESTIONI PRATICA

- Richiesta del dott. * (relatore avv. Colitti)

Il Consiglio, delibera di rinviare in attesa del deposito della documentazione già richiesta.

15) ESPOSTI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

a) Esposti:

Il Consiglio passa all'esame dei seguenti esposti:

- **N. 63/10** proposto da * nei confronti del dott. *. Cons. delegato avv. Di Silvestre, si rinvia alla prossima seduta per la formulazione del capo di incolpazione.
 - **N. 3/11** proposto da Ordine Avvocati di Pescara nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del cons. delegato avv. Squartecchia, delibera di prorogare sino al 31 luglio 2011 per completare l'acquisizione dei verbali d'udienza.
 - **N. 9/11** proposto da ** nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del cons. Squartecchia, delibera di prorogare il termine di scadenza sino al 31 luglio 2011, al fine di esaminare la memoria difensiva dell'avv. * depositata solo in data di ieri.
 - **N. 26/11** proposto da Tribunale di * nei confronti dell'avv. *.
- Il Consiglio,
- letta la comunicazione del Presidente del Tribunale di * relativa alla mancata partecipazione dell'avv. * quale difensore di fiducia, a n. 4 udienze del medesimo procedimento;
 - udita la relazione del Cons. Colitti;
 - considerato che all'esposto non sono stati allegati documenti, di talchè non è documentata la notifica al difensore della fissazione d'udienza;
 - che comunque nel nostro ordinamento processuale, stante la natura personale e fiduciaria dell'incarico difensivo, non è possibile configurare l'istituto della rinuncia tacita/implicita all'incarico, desunta unicamente da *facta concludentia*, vale a dire dalla condotta processuale tenuta dal difensore nominato;
 - che, in difetto di una espressa disposizione di legge e al di là delle ipotesi del tutto particolari di abbandono e di rifiuto della difesa, previste dall'art. 105 cod. proc. pen, non compete all'autorità giudiziaria sindacare le scelte difensive, laddove compito del Giudice è solo quello di garantire all'imputato un'adeguata assistenza, mediante l'applicazione dell'istituto della nomina del difensore di ufficio;
 - che le scelte difensive sono espressione di esercizio libero, autonomo ed inviolabile del diritto di difesa;
 - che non può desumersi nel caso di specie la configurabilità dell'abbandono della difesa ai sensi dell'art.105 cpp.;
 - che il 1° canone dell'art. 38 cd impone la comunicazione dell'assenza all'Autorità procedente soltanto nel caso dell'impedimento a comparire;
 - che pertanto la mancata presentazione all'udienza da parte del difensore di fiducia, il quale ometta di comunicare la sua assenza senza giustificarla, non costituisce di per sè violazione del mandato idonea ad integrare la violazione di doveri deontologici, non potendosi in tale comportamento individuare

trascuratezza degli interessi della parte assistita che, in ipotesi, potrebbe giovare di tale condotta processuale;

- che non risultano pervenute doglianze da parte dell'assistito, tanto premesso, delibera di archiviare l'esposto.

- **N. 27/11** proposto dall'avv. * nei confronti dell'avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Mancinelli, considerato che l'avv. * ha giustificato l'omissione contestata dal Collega esponente con un disguido dovuto alla datazione risalente della pratica (1985) ed a problemi organizzativi di studio; considerato altresì che l'avv. *, nel provvedere all'adempimento, si è più volte scusato con il Collega esponente,

ritiene che le circostanze riferite consentono di escludere la volontarietà della inottemperanza all'obbligo di soddisfare le prestazioni affidate al Collega, pertanto

delibera

non luogo a provvedere in relazione all'esposto, che viene archiviato.

16) CIRCOLARE C.N.F. SU FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE AVV. COLITTI)

- Comunicazione dell'Ufficio Stampa del C.N.F. su acquisizione crediti nel triennio 2011-2013

Il Consiglio prende atto di quanto reso noto dal CNF con circolare 28/6/11 e dispone di darne comunicazione agli iscritti a mezzo lettera informativa.

17) RICHIESTA 6.6.11 AVV. * (RELATORE AVV. COLITTI)

Il Consiglio, preso atto della relazione dell'avv. Colitti stante la preannunciata rinuncia all'istanza 6/6/11 da parte dell'avv. *, delibera di rinviare ad altra seduta ogni decisione sulla stessa.

18) RATIFICA VERBALE O.D.M.

Il Consiglio, preso atto delle odierne delibere del CDA dell'Organismo, le ratifica.

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all'o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di convocazione.

20) VARIE ED EVENTUALI

a) Il Consiglio prende atto dell'esito positivo del tentativo di conciliazione esperito dai Conss. Manieri e Di Campli tra l'avv. * e il geom. *.

b) Il Consiglio, vista la richiesta della * s.r.l. di una lista degli iscritti con età compresa tra i 25 e 35 anni, completa di numeri telefonici, indirizzo professionale ed e-mail, delibera nulla a provvedere.

Alle ore 19,00 escono i conss. Squartecchia, Cappuccini, Di Michele, Di Silestre, Manieri, Stramenga e Torino-Rodriguez.

19) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 9/10 (RELATORE AVV. COLITTI)

Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell'avv. *, come da separato verbale.

Alle ore 21,20, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE